



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Angela Di Girolamo	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 53 /53-1/ 2025 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 14 ottobre 2025 da **CARMINE DI CAMILLO (c.f. DCMCMN49L23D803Q)**, **CROGNALE ANTONIETTA (c.f.CRGNNT51M47C114Y)** , **DANIELE DI CAMILLO (c.f. DCMDNL75P02E435Q)**, **CONSIGLIO DI CAMILLO (c.f.DCMCSG73L08E435P)**, **ANITA DI CAMILLO (c.f.DCMNTA82L48E435B)** assistiti dall'avv. **CRISTIANA RULLI RLLCST70H55E435H**; vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto i debitori non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento i ricorrenti hanno esposto una situazione di sovraindebitamento complessiva pari a euro circa 660.000, derivante in via pressoché esclusiva dalle fideiussioni personali prestate in favore della società di famiglia _____, dichiarata fallita in data 21 dicembre 2015 e chiusa il 6 febbraio 2020. All'esito del fallimento, i creditori sociali hanno escusso le garanzie personali, promuovendo procedure esecutive che hanno condotto alla perdita integrale del patrimonio immobiliare dei fideiussori. Accanto ai debiti di origine societaria, risultano alcune posizioni debitorie personali di modesta entità, analiticamente ricostruite dal Gestore della crisi, riferibili a finanziamenti al consumo e a obbligazioni sorte in epoca antecedente o successiva alla chiusura del fallimento. Non si rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;



- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott.ssa FRANCESCA ELISIO integrata a seguito di rilievi con deposito del 13 gennaio 2026, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni, avendo a disposizione il ricorrente i soli beni necessari alla vita quotidiana sua e della propria famiglia. Sotto il profilo patrimoniale, i ricorrenti non dispongono di attivo immobiliare; l'attivo mobiliare è estremamente limitato e sostanzialmente coincidente con beni strumentali di scarso valore ovvero con disponibilità finanziarie di importo irrisorio. La procedura è dunque prevalentemente alimentata dal conferimento del surplus reddituale futuro.
- 6) Le cause del sovraindebitamento risultano chiaramente individuate e unitarie, essendo riconducibili alla crisi irreversibile della società di famiglia e alla conseguente escussione delle garanzie personali prestate dai ricorrenti.

Si tratta, pertanto, di una crisi di origine esogena, non determinata da condotte speculative, fraudolente o imprudenti dei debitori persone fisiche, ma dall'insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale collettiva e dall'incapienza del patrimonio sociale.

La documentazione prodotta e la relazione del Gestore consentono una ricostruzione completa e attendibile delle cause dell'indebitamento e della progressiva perdita della capacità di adempiere.

- 7) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 8) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 9) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte né determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave. Con i precedenti provvedimenti erano stati formulati rilievi in ordine alla diligenza dei ricorrenti nell'assunzione di talune obbligazioni sorte successivamente alla chiusura del fallimento, richiedendosi specifici chiarimenti e un'attestazione integrativa del Gestore della crisi ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII.

Dai chiarimenti depositati e dall'attestazione integrativa del Gestore emerge che tali rilievi risultano superati. In particolare: le obbligazioni assunte dai coniugi pensionati mediante cessione del quinto risultano sostenibili ex ante, avuto riguardo ai redditi percepiti e ai parametri ISTAT, e sono state finalizzate a esigenze primarie di carattere abitativo e familiare, in un contesto di perdita dell'abitazione per effetto delle esecuzioni; il finanziamento contratto dal sig. Di Camillo Consiglio Fausto risulta funzionale all'attività lavorativa e alle esigenze familiari, nonché parzialmente destinato all'estinzione di debiti pregressi, senza evidenza di ricorso patologico al credito; la posizione del sig. Di Camillo Daniele non evidenzia l'assunzione di nuove obbligazioni rilevanti, mentre la persistenza del mutuo ipotecario del 2008 trova giustificazione nella coobbligazione originaria ed è assistita da impegno di pagamento da parte del coniuge.

Il Gestore della crisi ha reso un'attestazione integrativa puntuale e motivata, confrontandosi espressamente con i rilievi sollevati e concludendo per l'assenza di condotte caratterizzate da dolo, malafede o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni.



Alla luce di tali elementi, non risultano ostacoli all'accesso alla procedura di liquidazione controllata né profili ostativi in relazione alla futura esdebitazione.

L'esposizione debitoria:

Dalla relazione del Gestore della crisi e dalla documentazione prodotta emerge la seguente ripartizione del passivo, distinta per categorie di credito, con masse soggettive separate e debiti solidali evidenziati:

Categoria di credito	Importo (€)	NATURA
Crediti prededucibili	6.451,86	Compensi OCC
Crediti privilegiati	4.102,24	Tributi locali e compenso legale
Crediti chirografari	circa 649.000	In larga parte derivanti da fideiussioni per DZ S.r.l.
Totale passivo complessivo	circa 660.000	Importo arrotondato

I crediti chirografari risultano prevalentemente costituiti da esposizioni in solido verso:

- MARTE SPV S.r.l.;
- ORGANA SPV S.r.l. (già Intesa San Paolo);
- AMCO S.p.A. – Banca IFIS (già CARIPE),

originanti dalle fideiussioni omnibus prestate dai ricorrenti in favore della società di famiglia **XXXXX**.

I debiti personali residui dei singoli ricorrenti risultano di importo contenuto e sono analiticamente indicati nella relazione del Gestore, senza incidenza significativa sull'economia complessiva della procedura.

Il totale dei debiti chirografari personali, al netto delle esposizioni fideiussorie comuni, risulta pertanto di poco superiore a euro 55.000, importo che appare marginale rispetto all'esposizione complessiva e non idoneo, di per sé, a modificare il giudizio sulle cause e sulla genesi del sovraindebitamento.

Come chiarito dal Gestore della crisi nei successivi approfondimenti, tali obbligazioni:

- risultano sostenibili ex ante in relazione alle capacità reddituali dei singoli nuclei familiari;
- sono riconducibili a esigenze primarie, in particolare abitative e lavorative;
- non presentano profili di ricorso disordinato o patologico al credito.

Esse non appaiono, pertanto, espressive di condotte imprudenti o connotate da colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni, ma si inseriscono nel contesto di una gestione difensiva della crisi successiva alla perdita del patrimonio immobiliare per effetto delle procedure esecutive.

Sono previste spese in prededuzione ai sensi degli artt. 6 e 268 CCII, costituite in particolare da:

- compensi e spese dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- compensi del liquidatore e spese vive della procedura.

Tali spese risultano espressamente quantificate e sostenibili, tenuto conto del flusso reddituale destinato alla procedura, come attestato dal Gestore della crisi.

Vanno **esclusi** dalle prededuzioni i compensi per il legale, assistiti ex art 2752 bis n. 2 c.c. e non rientranti nell'articolo 6 CCI



L'attivo destinato alla soddisfazione dei creditori risulta costituito:

- surplus reddituale mensile dei ricorrenti, come analiticamente determinato dal Gestore della crisi per ciascun nucleo familiare, al netto delle somme necessarie al mantenimento dignitoso;
- eventuali sopravvenienze attive che dovessero maturare nel corso della procedura.

Il Gestore ha effettuato un calcolo prudenziale e realistico delle somme destinabili alla procedura, differenziato per periodi temporali in ragione delle variazioni reddituali, ritenendo la domanda ragionevolmente fattibile e coerente con la situazione economica dei debitori.

Il ricorrente ha indicato il termine di tre anni quale termine di durata della Procedura con valori indicati che scontano il rischio di fondarsi su reddito da lavoro e possibili eventi non prevedibili.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, dovendosi dichiarare l'ammissibilità del ricorso e disporre l'apertura della procedura, con i conseguenti provvedimenti di legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di:
CARMINE DI CAMILLO (c.f. DCMCMN49L23D803Q),
CROGNALE ANTONIETTA (c.f. CRGNNT51M47C114Y),
DANIELE DI CAMILLO (c.f. DCMDNL75P02E435Q),
CONSIGLIO DI CAMILLO (c.f. DCMCSG73L08E435P),
ANITA DI CAMILLO (c.f. DCMNTA82L48E435B)

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. ssa FRANCESCA ELISIO, con studio in Lanciano, Via Tinari n. 25 PEC: francescaelisio@pec.it in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **novanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA



la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione con riserva di determinare quanto necessario alle esigenze di vita di ciascuno dei ricorrenti dietro istanza del liquidatore, prova dei redditi mensili propri e dei conviventi familiari, nonché delle spese sopportate.

Restano non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

DISPONE

L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 12/03/2026

Il Presidente

dott. Angela Di Girolamo

Il Giudice rel.

dott.ssa Chiara D'Alfonso

